



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
TRIESTE**

v. Zanetti, n. 2
tribsorv.trieste@giustizia.it

Prot. n. /2020

Trieste, 18 marzo 2020

Al sig. Presidente della Corte d'Appello
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Ai Sigg. Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

TRIESTE
GORIZIA
PORDENONE
UDINE
VENEZIA

Ai sigg. Direttori delle Case Circondariali di
GORIZIA
PORDENONE
TOLMEZZO
TRIESTE
UDINE

A tutto il personale
Ai magistrati di sorveglianza
e, p.c. All'Ufficio di Sorveglianza di Udine

Oggetto: Rinvii d'ufficio delle udienze del Tribunale di Sorveglianza e misure organizzative da adottarsi ai sensi del 5° comma dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato in G.U. n. 70 del 17-3-2020.

Il 1° comma dell'art. 83 del decreto-legge indicato in oggetto prevede che dal 9 marzo e sino al 15 aprile 2020 le “udienze” dei procedimenti penali pendenti presso i nostri Uffici siano rinviate a data successiva al 15 aprile 2020.

Ciò non riguarda però: 1) i procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive; 2) tutti i procedimenti a carico di persone detenute (ivi inclusi gli arrestati domiciliari ed i detenuti domiciliari: n.d.r.) purché le stesse, ovvero i loro difensori, facciano espresa richiesta che si proceda (vanno però in ogni caso trattati i procedimenti in cui sia stata sospesa cautelativamente una misura alternativa ai sensi dell'art. 51 *ter* o.p.); 3) i procedimenti camerali, in cui cioè non è prevista la partecipazione delle parti, non rientrando i medesimi nella nozione di “udienza” in senso tecnico (la *ratio* del decreto-legge è infatti quella di evitare il più possibile l'accesso agli uffici giudiziari).



Ne viene che tutti i liberi sospesi citati per l'**udienza del 31 marzo 2020** andranno debitamente contro-citati mediante il solo **avviso al difensore ai sensi del disposto di cui al comma 13° dello stesso art. 83** (i procedimenti assegnati alla dr.ssa Rosamaria Putrino si intendono rinviati al 9.6.2020, e quelli assegnati alla dr.ssa Cunial all'udienza del 16.6.2020).

Il **2° comma dello stesso art. 83** prevede poi che, in relazione a tutti i procedimenti che non rientrano nei tre casi sopra elencati, dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020 siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto (ove invece il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso viene differito alla fine del periodo medesimo): dovrà tenersene dunque conto, ad esempio in relazione a tutti i reclami, opposizioni ed appelli.

Il **5° comma dell'art. 83** prevede poi che nel periodo di sospensione dei termini, e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare alcune delle misure previste dal successivo **7° comma**.

A tal proposito, dispongo che:

- A) l'accesso del pubblico (ivi inclusi gli avvocati) all'Ufficio ed al Tribunale di sorveglianza di Trieste è limitato al solo compimento delle **attività urgenti** e potrà avvenire nella sola **fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 12.00** di ogni giorno, previa telefonata ai numeri che si trovano esposti sotto il campanello e sul portone di ingresso del Palazzo; il pubblico sarà ricevuto (una persona alla volta) da un dipendente dell'Ufficio nell'anticamera della sala d'udienza sita a piano terra, senza dunque possibilità di accesso ai piani superiori;
- B) la trattazione dei procedimenti di sorveglianza avverrà in ogni caso a porte chiuse, anche ove una delle parti ne chieda la trattazione nella forma dell'udienza pubblica;
- C) la trattazione dei procedimenti relativi ai condannati in stato di detenzione o di internamento è assicurata unicamente con **collegamento audiovisivo: a tal fine tutti i detenuti che intendono espressamente richiedere che comunque si proceda ai sensi del disposto di cui alla lett. b) del 3° comma dell'art. 83 debbono farne apposita istanza entro il 24 marzo alla Direzione dell'istituto, che la trasmetterà immediatamente a questo Tribunale di Sorveglianza e che provvederà a dare assicurazione dei collegamenti audiovisivi; lo stesso termine viene concesso anche ai difensori**;
- D) per il deposito di atti, attesa la situazione di emergenza e fino a nuova disposizione, gli avvocati potranno utilizzare gli indirizzi PEC delle cancellerie. Tale modalità di inoltro sarà eccezionalmente ritenuta valida fino a nuova disposizione.

IL PRESIDENTE

G.M. Pavarin

